

COMUNE DI LIVINALLONGO DEL COL DI LANA

PROVINCIA DE BELUM - PROVINCIA DI BELLUNO

COMUN DA FODOM



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE VICINIE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 16 DEL 12.03.2018

Capo I – Finalità e ambito di applicazione

Art. 1 - Finalità

Il presente Regolamento è redatto in attuazione di quanto previsto dall'art.121 dello Statuto Comunale

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, predisposto in applicazione dell'art. 43 del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, detta le norme per l'esercizio dei diritti di uso civico, ai sensi della Legge 16 giugno 1927 n. 1766, del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332 e della Legge Regionale 22 luglio 1994 n. 31 "Norme in materia di usi civici"

Capo II – Natura della Vicinia. Organi, costituzione e compiti

Art. 3 – Natura giuridica e Organi della Vicinia

- 1) Il Comune, nel rispetto del principio della sua unità ed indivisibilità giuridica e territoriale, riconosce e valorizza il ruolo della vicinia quale nucleo naturale di popolazione, privo di personalità giuridica.
- 2) Sono organi della Vicinia l'Assemblea vicinale e il Capo-Vicinia.
- 3) La partecipazione a riunioni dell'Assemblea Vicinale, del Comitato e dell'Assemblea dei Capi-Vicinia avviene a titolo gratuito.

Art. 4 - Assemblea vicinale

- 1) L'Assemblea vicinale è composta da un rappresentante di ogni famiglia avente diritto d'uso civico, residente da almeno cinque anni nel Comune di Livinallongo del Col di Lana. Il Comune provvede a trasmettere annualmente entro il mese di gennaio a ciascun Capo-Vicinia l'elenco dei Capifamiglia aventi diritto d'uso civico.
- 2) L'Assemblea esercita le funzioni consultive attraverso l'espressione dei pareri previsti dallo Statuto Comunale e dalla disciplina vigente, salvo delega al Comitato di cui all'art. 6. Elege il Capo-Vicinia o il Comitato Vicinale e approva il rendiconto economico e morale.
- 3) L'Assemblea è convocata ordinariamente una volta all'anno e, in seduta straordinaria, ogni qual volta il Capo-Vicinia lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei Capifamiglia. In quest'ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata dal Capo-Vicinia entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione dell'Assemblea è trasmesso al Sindaco.

- 4) In caso di mancata convocazione, il Sindaco può diffidare per iscritto il Capo-Vicinia a procedere. Se entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della diffida il Capo-Vicinia non procede, il Sindaco convoca l'Assemblea.
- 5) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Capo-Vicinia con invito personale scritto, inviato a ciascun Capofamiglia anche mediante e-mail o altro mezzo anche informatico idoneo, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza.
La convocazione dell'Assemblea deve essere inviata ed affissa nella bacheca vicinale almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.
- 6) In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, che può avere luogo almeno mezz'ora dopo la prima, la seduta è valida con la presenza di almeno due aventi diritto.
- 7) Ciascun Capofamiglia può farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un componente del nucleo familiare maggiorenne o da altro Capofamiglia residente nella Vicinia; ad ogni delegato può essere conferita una sola delega.
- 8) Le deliberazioni sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non si considerano votanti e quindi non influiscono ai fini della determinazione della maggioranza:
 - a) coloro che si astengono;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) le schede bianche e quelle nulle nelle votazioni segrete.
- 9) L'Assemblea vicinale elegge al suo interno il Capo-Vicinia, secondo quanto previsto dall'art. 5.
- 10) L'Assemblea vicinale può eleggere al suo interno un Comitato vicinale, secondo quanto previsto dall'art. 6.

Art. 5 - Capo-Vicinia

- 1) Il Capo-Vicinia è eletto dall'Assemblea vicinale a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato. Non si considerano votanti e quindi non influiscono ai fini della determinazione della maggioranza:
 - a. coloro che si astengono;
 - b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c. le schede bianche e quelle nulle nelle votazioni segrete.

Il Capo-Vicinia resta comunque in carica fino a nuove elezioni, anche nel caso di dimissioni anticipate, che devono essere comunicate al Comune. Il Capo-Vicinia dimissionario convoca tempestivamente, e comunque entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni, l'Assemblea per l'elezione del nuovo Capo-Vicinia. Copia della convocazione dell'Assemblea deve essere inviata al Sindaco.

In caso di inottemperanza o di impedimento del Capo-Vicinia dimissionario si applica l'art. 4, comma 3, ultimo periodo, del presente Regolamento.
- 2) Il Capo-Vicinia è il custode degli immobili originariamente di proprietà vicinale, è responsabile della manutenzione e custodia delle strutture mobili vicinali e ne tiene aggiornato l'inventario. Collabora altresì con il Comune per le fattispecie previste dal Regolamento Comunale per l'uso e il godimento dei beni comunali d'Uso Civico-Legnatico e per ulteriori compiti affidati o riconosciuti alla Vicinia. Collabora inoltre con l'Amministrazione Comunale attraverso proposte, segnalazioni e sollecitazioni.
- 3) Il Capo-Vicinia può nominare un Segretario per la redazione dei verbali e la tenuta dei conti.

- 4) Nell'Assemblea ordinaria annuale e al termine del mandato o in caso di elezioni anticipate, il Capo-Vicinia presenta all'Assemblea il rendiconto economico e morale del suo operato.
- 5) Una copia del rendiconto economico e morale, accompagnato da una relazione esplicativa e dall'inventario delle strutture mobili vicinali, deve essere consegnato al Comune entro 15 (quindici) giorni dallo svolgimento dell'Assemblea nella quale sono stati presentati.

Art. 6 - Comitato vicinale

- 1) Il Comitato vicinale è eletto dall'Assemblea vicinale, dura in carica due anni. L'Assemblea stabilisce a maggioranza dei votanti il numero dei componenti il Comitato vicinale, che può essere compreso tra 3 (tre) e 7 (sette) membri, compreso il Capo-Vicinia. Successivamente procede, a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti, esprimendo un numero di preferenze non superiore al numero precedentemente stabilito. Sono eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti in concorrenza al numero di componenti stabilito. A parità di voti prevale il più anziano di età.
- 2) Il Comitato vicinale viene convocato dal Capo-Vicinia ogni qual volta ne ravvisi la necessità o venga richiesto un parere da parte dell'Amministrazione Comunale, qualora sia delegato dall'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento.
- 3) L'Assemblea può delegare al Comitato vicinale la funzione consultiva, di cui all'art. 7.
- 4) Il Comitato è convocato dal Capo-Vicinia con invito personale scritto, inviato a ciascun componente, anche mediante e-mail o altro mezzo anche informatico idoneo, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata.
- 5) In prima convocazione la seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione, che può avere luogo almeno mezz'ora dopo la prima, la seduta è valida con la presenza di almeno due aventi diritto.
- 6) Le deliberazioni sono validamente approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Capo-Vicinia. Non si considerano votanti e quindi non influiscono ai fini della determinazione della maggioranza:
 - a. coloro che si astengono;
 - b. coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c. le schede bianche e quelle nulle nelle votazioni segrete.
- 7) Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere comunicate per iscritto al Capo-Vicinia. Il componente dimissionario è sostituito, laddove sia possibile, dal primo dei non eletti. Qualora ciò non sia possibile il Capo-Vicinia convoca l'Assemblea vicinale per l'elezione di un nuovo consigliere.
- 8) I componenti del Comitato coadiuvano il Capo-Vicinia nel buon mantenimento dei beni di uso civico, che viene esercitato a favore dei vicini secondo il principio dell'uguaglianza e della partecipazione.

Art 7 - Pareri

- 1) Il Sindaco chiede alla Vicinia l'espressione del parere nei casi previsti dallo Statuto Comunale e dalla normativa vigente, tramite il Capo-Vicinia.
- 2) Il parere viene reso dall'Assemblea Vicinale o, in caso di delega da parte di questa, dal Comitato Vicinale. Il parere deve essere redatto in forma scritta e inviato al Sindaco per via

telematica o con consegna a mano entro i successivi 5 (cinque) giorni da quando l'Assemblea o il Comitato si è riunito per rendere il parere.

- 3) I pareri devono essere resi entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Capo-Vicinia, fatte salve le richieste che abbiano carattere di urgenza; in tal caso il parere deve essere reso entro 15 (quindici) giorni.
- 4) Nel caso in cui l'Assemblea o il Comitato rappresentino motivate esigenze istruttorie di approfondimento, i termini di cui al comma 3 sono interrotti per una sola volta ed il parere deve essere reso definitivamente entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte del Capo-Vicinia.
- 5) I pareri espressi devono riguardare unicamente aspetti attinenti la tutela degli usi civici o della richiesta, altrimenti gli Organi comunali potranno prescindere. Il parere negativo deve essere adeguatamente motivato.
- 6) I pareri sono obbligatori e non vincolanti. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 3 senza che sia stato comunicato il parere o senza che siano state presentate esigenze istruttorie, il Comune può procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Nel caso in cui il Comune debba acquisire un parere frazionale su beni di Vicinie prive di Capo-Vicinia, il Sindaco provvede a norma dell'art. 4, comma 4, ultimo periodo, del presente Regolamento. In caso di urgenza il Sindaco convoca i Capi famiglia componenti dell'Assemblea, ovvero il Comitato, laddove delegato, per l'espressione del parere richiesto.

Capo III – Rapporti tra Amministrazione Comunale e Vicinie

Art. 8 – Richieste del Capo Vicinia all'Amministrazione Comunale

- 1) Il Capo-Vicinia, qualora ne ravvisi la necessità, per svolgere al meglio i suoi compiti nell'interesse della Vicinia, può presentare richieste motivate all'Amministrazione Comunale, che saranno oggetto di opportuna valutazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 9 – Assemblea dei Capi Vicinia

- 1) Il Sindaco convoca almeno una volta all'anno tutti i Capi-Vicinia del Comune per programmare le varie attività di interesse vicinale, le modalità collaborazione tra il Comune e le Vicinie relative ad interventi da attuare sul territorio e per la valutazione di ogni altra necessità.
- 2) Ciascun Capo-Vicinia, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea dei Capi-Vicinia, con delega scritta, da un altro componente della Vicinia o da altro Capo-Vicinia.

Art. 10 – Proventi derivanti da locazione, alienazione o mutamento di destinazione di proprietà comunali di uso civico

- 1) I proventi derivanti da locazione, alienazione o mutamento di destinazione di terre di uso civico sono destinati, anche parzialmente, alla realizzazione di interventi e/o attività di pubblico interesse della Vicinia interessata.

Capo IV - Norme transitorie e finali

Art. 11 – Norma transitoria

- 1) Sino all'approvazione del nuovo Statuto Comunale, nel caso in cui, decorsi 120 (centoventi) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, permangano casi di Vicinie prive di Capo-Vicinia, le funzioni di quest'ultimo, con esclusione di quelle di cui all'art. 7, co. 7, sono assunte dal Capo-Vicinia di una Vicinia territorialmente contigua, su indicazione del Sindaco, sentite le Vicinie interessate.
- 2) Il comma 1 si applica fino all'elezione del Capo-Vicinia.

Art. 12 – Norma finale.

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale della deliberazione di approvazione.
- 2) Per quanto non contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto Comunale vigente e gli usi e le consuetudini generalmente riconosciuti e storicamente affermatasi da tempo immemorabile nella Comunità di Livinallongo del Col di Lana.